



Decreto Dirigenziale n. 38 del 12/07/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 3 Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente 'deboli'

Oggetto dell'Atto:

ASSOCIAZIONE CAT MISSIONI VIA OPLONTI, 4 - NAPOLI. CANCELLAZIONE ALBO
ENTI AUSILIARI REGIONE CAMPANIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi della L. 162/90 ed il DPR 309/90, art. 116, la Regione Campania ha istituito, con DGR n. 6245/93, l'Albo degli Enti Ausiliari che gestiscono, senza fine di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti in forma residenziale e semiresidenziale;
- che nell'Atto di Intesa del 9 febbraio 1993 si disciplinano all'art. 11 i motivi di cancellazione dall'albo degli enti ausiliari;
- che l'Accordo Stato Regione del 5 agosto 1999 delinea i requisiti necessari delle strutture per essere riconosciute come Enti Ausiliari per l'iscrizione al relativo Albo Regionale;
- che la DGR n. 7301 del 31.12.2001, nel modificare ed integrare la delibera di Giunta regionale n. 3958 del 07.08.2001 definisce i "Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione".

CONSIDERATO

- che la Associazione CAT Missione Onlus, iscritta all'Albo degli Enti Ausiliari Campania e, pertanto, secondo la normativa vigente, Ente provvisoriamente accreditato per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti in forma residenziale e semiresidenziale con sede operativa Pedagogico - Riabilitativa Semiresidenziale sita in via Oplonti 4, 80147 Napoli è tenuta all'osservanza di quanto richiesto dal DPR 309/90 per la gestione dei programmi terapeutici a favore di soggetti tossicodipendenti sottoposti a provvedimento giudiziario
- che la Associazione de qua, come da segnalazione nota prot. N.SIUS 2011/16085 del Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, si è resa responsabile della violazione dell'art. 94, comma 6 ter, del DPR 309/1990;
- che nella relazione trasmessa dal Direttore del Dipartimento Farmacodipendenze della ASL NA 1 Centro, acquisita da questo Settore al prot. n. 0174138 del 06/03/2012, inerente la Ispezione Straordinaria e senza preavviso, è stata dichiarata l'insussistenza dei requisiti sia strutturali che funzionali ed organizzativi della Comunità pedagogico riabilitativa semiresidenziale della Associazione CAT Missione Onlus sita alla via Oplonti, 4 - Napoli;
- che con Decreto Dirigenziale n. 3/2012, in considerazione delle inadempienze da parte dell'Associazione CAT Missione Onlus, si provvedeva alla sospensione dell'iscrizione all'albo degli Enti Ausiliari della stessa;
- l'Associazione in oggetto presentava al TAR ricorso al D.D. n. 3/2012 (reg. gen. 2393).

PRESO ATTO

- dell'ordinanza del TAR Campania (Sezione Prima) del 07/06/2012 (n. 0779/2012 REG.PROV.CAU. – n.02393/REG.RIC.) con la quale si respinge il ricorso presentato dall'Associazione de qua.

VISTO

- l'art. 11 dell'Atto d'Intesa 9 febbraio 1993;
- l'art. 4, comma 6, della L. R. n.24 del 29.12.2005, che disciplina i poteri dei Dirigenti
- le DDGGRR n. 7301/01 e n. 3958/01;

- il Regolamento n. 1 del 22.06.2007 del Consiglio Regionale della Campania;
- la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni sul procedimento amministrativo;
- la nota prot. n. 921241 del 02.12.2011 trasmessa alla Associazione CAT Missione Onlus di Avvio del procedimento amministrativo;
- il decreto dirigenziale n. 3 del 9 marzo 2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

- di provvedere alla cancellazione dall'Albo degli Enti Ausiliari della Regione Campania la struttura operativa Comunità pedagogico riabilitativa semiresidenziale della Associazione CAT Missione Onlus sita alla via Oplonti, 4 - Napoli;
- che avverso a tale provvedimento, è possibile presentare ricorso entro 30 gg. dalla sua pubblicazione sul BURC;
- di inviare, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento all'AGC 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AASSLL - Settore Programmazione-, alle AASSLL della Regione Campania, al Comune di Napoli, per gli adempimenti consequenziali, ed all'Associazione CAT Missione Onlus;
- di inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta – Servizio Registrazioni ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dr.ssa Rosanna ROMANO